



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 72/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30542 del registro di segreteria proposto da

D. R. M. , nato a Omissis il Omissis c.f. Omissis, residente in Omissis , Viale Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Gandini per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Voghera, Via Depretis n. 37, presso lo studio del difensore

ricorrente

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 del Codice di Giustizia Contabile dal Capo Servizio Trattamento Economico pro tempore (Comando Generale Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo) Col. arm. Lorenzo Graticola, domiciliato in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154

resistente

e

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accertare e dichiarare l'applicabilità alla posizione pensionistica del ricorrente la disposizione di cui all'art. 54 DPR 1092/1973 come disposto dalle circolari INPS 107/2021 e 199/2021, avendo il ricorrente maturato una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1994; accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. dall'art. 5 del dlgs. 165/1997 al ricorrente spetta, il riconoscimento di ulteriori 5 anni validi ai fini della applicazione della maturazione della anzianità per l'accesso alla pensione; e conseguentemente applicare alla posizione contributiva del ricorrente la aliquota del 2,44% annuo e quindi del coefficiente di rendita del 44%, per i primi venti anni di servizio e quindi per i successivi 11 l'aliquota del 3,60 annuo; conseguentemente accertare e dichiarare che il ricorrente alla data del Omissis aveva maturato alla data del Omissis un'aliquota di rendimento pari all'80% della base imponibile; conseguentemente accertare e dichiarare che alla data del congedo, ovvero al Omissis, il ricorrente aveva sia compiuto 54 anni di età sia maturato alla data del Omissis un'aliquota di rendimento pari all'80% della base imponibile e quindi il diritto del medesimo a poter accedere alla pensione di vecchia; e per l'effetto condannare il MINISTERO DELLA DIFESA, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE, in persona del ministro, legale rappresentante pro tempore, e l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento a favore del ricorrente della pensione di anzianità (per cessazione anticipata dal servizio) ed al pagamento delle indennità dovute e non percepite dalla cessazione dal servizio ad oggi; con vittoria di spese.

Per gli enti resistenti: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso; con vittoria di spese.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato D. R. M. ha esposto:

- di essere cessato dal servizio, quale Luogotenente dei Carabinieri, in data Omissis;

- di avere maturato 34 anni, mesi 1 e giorni 24 di anzianità, essendo stato arruolato in data Omissis ;
- di avere diritto alla pensione di anzianità, avendo un'età anagrafica di almeno 54 anni e avendo raggiunto la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% conseguita entro il 31 dicembre 2011;
- che tuttavia la relativa domanda, presentata nell'anno 2022, era stata immotivatamente respinta dall'Amministrazione.

Ciò premesso formulava le conclusioni trascritte, chiedendo il riconoscimento del diritto al richiesto trattamento previdenziale.

Si sono costituiti l'INPS e il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

Depositate memorie integrative, la causa è stata discussa all'udienza del 17.04.2024.

DIRITTO

Risulta dagli atti, ed è pacifico in causa:

- che D. R. M. è stato arruolato nell'Arma dei Carabinieri in data Omissis;
- che in data Omissis è stato promosso Luogotenente;
- che il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto: 1) con Decreto n. Omissis , in data Omissis, nei riguardi del ricorrente, la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo, ai sensi dell'art. 916 del D.lgs. n. 66/2010, con decorrenza Omissis , data di notifica del provvedimento; 2) con Decreto n. Omissis, in data Omissis, la commutazione della sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo in sospensione dall'impiego, a seguito di condanna penale, ai sensi dell'art. 914 del D.lgs. n. 66/2010, con decorrenza Omissis; 3) con Decreto n. Omissis, in data Omissis, la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 12, ai sensi dell'art. 1357, lett. a) del D.lgs. n. 66/2010, a decorrere dal Omissis, data di notifica del provvedimento; 4) con Decreto n. Omissis, in data Omissis, una detrazione di anzianità nel grado di mesi dodici, dal Omissis al Omissis; 5) con decreto n. Omissis, in data Omissis, nei riguardi del ricorrente, la sanzione della **rimozione**, a seguito di condanna penale definitiva ex artt. 29, comma 1 e 33 del Codice Penale Militare di Pace, con decorrenza Omissis e, ai soli fini giuridici, dal Omissis .

Dunque il ricorrente, cessato dal servizio ex art. 29 comma 1 e 33 del Codice Penale Militare di Pace, alla data del Omissis aveva raggiunto un'anzianità di servizio utile pari ad **anni 38, mesi 7 e giorni 23** (precisamente, anni 33, mesi 7 e giorni 23 di servizio cui si sommano anni 5 di supervalutazione ex art 3 Legge n. 284/1977).

Ciò non è sufficiente, in base alla normativa di riferimento, per ritenere maturato il diritto alla pensione di anzianità.

L'art. 59 comma 6 L. n. 449/1997 infatti prevede: "con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità (57 anni di età e 35 di contribuzione) ovvero di sola anzianità contributiva (40 anni di contribuzione ed almeno 53 anni di età) indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ...";

Secondo l'art. 6 comma 1 D. Lgs. n. 165/1997 "il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995. n. 335", e secondo il comma 2 "in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto".

La Circolare M_D GMIL REG2018 029865 del 24.05.2018 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare ha chiarito che "a decorrere dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2020, il personale militare può cessare dal servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: 1. Anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni ... ; 2. Anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall'età anagrafica ... ; 3. **Massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31.12.2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni**".

Secondo quanto esposto negli atti difensivi, il ricorrente ritiene di rientrare nell'ipotesi evidenziata al punto 3 della suddetta circolare, ma ciò non è corretto, in quanto non risulta in possesso della "massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% ... conseguita entro il 31.12.2011".

E' chiaro infatti che, al fine di verificare il raggiungimento della suddetta aliquota, occorre riferirsi al regime pensionistico astrattamente applicabile al ricorrente, ovvero il sistema c.d. "misto", previsto dall'art. 1, comma 12 Legge n. 335/1995 per i

lavoratori che, come il ricorrente, alla data del 31.12.1995 avevano un 'anzianità contributiva utile inferiore a 18 anni: dunque “retributivo” per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, e “contributivo” per le anzianità maturate a partire dal 01.01.1996 (calcolate ex L. 08.08.1995, n. 335).

Correttamente il Ministero della Difesa resistente ha evidenziato che, in base alle due note sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, n. 1/2021/QM/ e n.12/2021/QM, sul corretto computo dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, questa dovrebbe essere calcolata attribuendo a D. R. per la quota retributiva (A e B) il 2,44% per ciascun anno di servizio, dunque il 29,89%, in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1995 (anni 12, mesi 2 e giorni 24): la quota C di pensione per l'anzianità successiva a quella data sarebbe valorizzata nel sistema contributivo, senza l'attribuzione di alcuna aliquota.

E' evidente che ciò esclude il raggiungimento, in capo al D. R. , dei requisiti minimi per il godimento della pensione di anzianità.

Il ricorso deve essere respinto.

Vista la particolarità e novità della questione, si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, rigetta il ricorso; spese compensate.

Milano, 17.04.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30.04.2024

Per La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti Irene Laganà

(firmato digitalmente)

